



ACQUIRENTE UNICO S.P.A.

PROCEDURA IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

**Approvata dal Consiglio d'Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A.
in data 15 gennaio 2019**

INTRODUZIONE

L'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea relativo agli abusi di mercato ("**MAR**"), entrato in vigore in data 3 luglio 2016, ha introdotto una specifica disciplina in materia di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di un emittente ovvero strumenti finanziari collegati, compiute da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, controllo o direzione, nonché da persone a loro strettamente collegate. La disciplina introdotta dal MAR trova applicazione anche con riferimento agli emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, tra cui il Euro MTF.

La presente procedura in materia di operazioni compiute da Soggetti Rilevanti (la "**Procedura**") è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Acquirente Unico S.p.A. (la "**Società**") nella riunione del [•], in conformità alle previsioni del MAR, e trova applicazione a far data dalla richiesta di ammissione degli strumenti finanziari della Società alle negoziazioni sul Euro MTF.

1. DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della Procedura, i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

"**Collegio Sindacale**" indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

"**Consiglio di Amministrazione**" indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

"**Controllate**" indica, ove applicabile, le società controllate dalla Società ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

"**Data di Esecuzione**" indica il giorno in cui: (i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio, anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto di Strumenti Finanziari, a prescindere dalla data di liquidazione; (ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell'esercizio di quelli che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Strumenti Finanziari, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; (iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

"**Euro MTF**" indica il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo.

"**Modello di Notifica**" indica il "Modello di notifica e comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523 ed allegato alla Procedura *sub* Allegato A.

"**Operazione**" indica le operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del MAR e dell'articolo 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/523, tra cui, tra l'altro:

- (a) (i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; (ii) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione assegnato in quanto parte della retribuzione, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; (iii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di titoli di debito; (iv) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di warrant; (v) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; (vii) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni.

- (b) la concessione in pegno ovvero il prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata¹;
- (c) operazioni effettuate da coloro che professionalmente predispongono o eseguono operazioni oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Collegata, anche quando è esercitata discrezionalità;
- (d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

“**Persona Strettamente Collegata**” indica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 26), del MAR:

- a) un coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della normativa applicabile;
- b) un figlio a carico;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
- d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

“**Soggetto Preposto**” ha il significato di cui all’articolo 3.1 della Procedura.

“**Soggetto Rilevante**” indica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 25), della MAR, una persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo, la quale sia: (a) un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società; (b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società; (c) una Persona Strettamente Collegata di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) che precedono.

“**Strumenti Finanziari**” indica (i) le azioni, (ii) gli strumenti di debito, (iii) gli strumenti derivati della Società.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili negli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi;
- c) gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura disciplina gli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente

¹ L’articolo 19 della MAR chiarisce: “*Ai fini della lettera a) non è necessario notificare una concessione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto deposito a meno che e fino a quando tale pegno o altra garanzia diventa accessorio ad ottenere una specifica facilitazione creditizia*”.

Collegate nei confronti della Società, nonché gli obblighi della Società nei confronti del pubblico, ed è efficace nei confronti dei Soggetti Rilevanti, ancorché gli stessi non abbiano restituito copia della Procedura sottoscritta ai sensi del successivo articolo 6.

Sono oggetto di comunicazione le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, eseguite da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate.

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla Procedura le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate, il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di Euro 20.000 (ventimila)² nell'arco di un anno civile (di seguito la "**Soglia**").

La valutazione del superamento della Soglia deve essere effettuata sommando senza compensazione le Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Collegata.

Superata la Soglia, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare – tempestivamente ed entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla Data di Esecuzione dell'ultima operazione che ha comportato il superamento del citato limite – le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

L'ottemperanza alle disposizioni contenute nella Procedura non solleva, in ogni caso, i Soggetti Rilevanti o le Persone Strettamente Collegate dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle inerenti agli abusi di mercato e all'abuso di informazioni privilegiate, nonché ogni altra normativa applicabile.

3. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate devono comunicare alla Consob ed alla Società le Operazioni su Strumenti Finanziari o su Strumenti Finanziari Collegati, mediante il Modello di Notifica.

La Società comunica al pubblico le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Collegata, secondo le modalità descritte nel successivo articolo 3.3.

3.1 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Ciascun Soggetto Rilevante e Persona Strettamente Collegata è tenuto a comunicare al soggetto preposto individuato dall'Amministratore Delegato (di seguito il "**Soggetto Preposto**"), tutte le Operazioni entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione dell'Operazione.

Le comunicazioni sono effettuate mediante il Modello di Notifica, debitamente compilato ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica legale@acquirenteunico.it ovvero al seguente numero di fax 0680134920.

In ogni caso, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 0680131-Affari Legali.

3.2 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

il Soggetto Rilevante e la Persona Strettamente Collegata devono inviare il Modello di Notifica a Consob entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione tramite PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it oppure (se il soggetto non è tenuto ad avere la PEC) tramite e-mail all'indirizzo

² Le regole sulle notifiche effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Collegate sono quelle dello Stato Membro in cui l'emittente ha la propria sede (in questo caso l'Italia) ai sensi dell'art. 19, comma 2, del MAR. Con Delibera n. 19925 del 22 marzo 2017, Consob ha incrementato la soglia da Euro 5.000 a Euro 20.000.

protocollo@consob.it³.

3.3 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni, il Soggetto Preposto della Società predispone la comunicazione al pubblico in Lussemburgo, tempestivamente e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla Data di Esecuzione dell'Operazione.

Il Soggetto Preposto procede alla comunicazione al pubblico mediante utilizzo dei sistemi di diffusione previsti dalla normativa applicabile, dunque mediante la diffusione sia in lingua italiana sia in lingua inglese, tramite i sistemi proposti dalla Borsa del Lussemburgo ed in particolare tramite l'applicativo FIRST della Borsa del Lussemburgo o altre modalità eventualmente indicate dalla Borsa del Lussemburgo.

Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono messe a disposizione del pubblico anche sul sito *internet* della Società.

4. BLACK-OUT PERIODS

Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni di cui al precedente articolo 2 nei 30 giorni di calendario precedenti il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio/bilancio consolidato e, laddove applicabile, la relazione semestrale.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione in presenza dei presupposti di cui all'articolo 19, comma 11, della MAR.

In aggiunta a quanto previsto al precedente capoverso, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui è vietato o limitato il compimento di operazioni.

5. SISTEMA SANZIONATORIO

Si ricorda che l'articolo 30 del MAR prevede sanzioni amministrative in caso di violazione degli obblighi di *internal dealing*, applicabili una volta implementate dai singoli Stati Membri.

In caso di violazione della Procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal Codice Civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.

Inoltre, l'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni della Procedura che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni della MAR può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura (richiamo privato, sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una società controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità di vigilanza o dall'autorità giudiziaria, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere

³ Come precisato dalla CONSOB con la Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016, occorre specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle società controllate.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il Soggetto Preposto invia la Procedura a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.

Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella Procedura; e (iii) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della stessa.

I Soggetti Rilevanti notificano per iscritto alle Persone Strettamente Collegate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e conservano copia della notifica.

Il Soggetto Preposto redige un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del MAR.

7. MODIFICHE

Qualora si rendesse necessario modificare le disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili ovvero di richieste delle competenti autorità, la procedura potrà essere modificata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno degli Amministratori Delegati, con successiva ratifica delle modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Allegato A

Allegato del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> - <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> - <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[- Indicare la natura dello strumento:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; - una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. - Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] 	
b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti da- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> - <i>sono della stessa natura;</i> - <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i> - <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell' operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>
f)	Luogo dell' operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>